

“CRITERI E PROCEDURE PER L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE A CARICO DEL C.I.S.S. AL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIO-ASSISTENZIALE DELLA RETTA A FAVORE DI PERSONE DISABILI INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E PER LA COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA MEDESIMA DA PARTE DEL CITTADINO”

ART. 1 CRITERI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI.

1. L'inserimento di persone disabili in strutture residenziali del territorio del C.I.S.S., nonché eventualmente in altre strutture fuori zona e l'inserimento in presidi semi-residenziali potranno essere effettuati solamente dopo aver valutato come inevitabile l'intervento di inserimento residenziale o diurno in struttura.

2. Dopo aver accertato che le persone non sono, totalmente o parzialmente, assistibili al domicilio, per carenza o insufficienza di supporto familiare o di ambiente adatto, occorre provvedere:

- alla presa in carico della situazione da parte del Consorzio attraverso l'assistente sociale competente per territorio che avrà verificato l'impossibilità del soggetto a permanere nella propria abitazione.
- al riconoscimento da parte della **Commissione Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità** (U.M.V.D.) dell'ASL TO4 del Distretto sanitario di competenza, ai sensi della D.G.R. n. 26-13680 del 29 marzo 2010 e della D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003, della necessità di inserimento, con indicazione della tipologia della struttura necessaria per quel singolo soggetto.

3. I servizi territoriali devono procedere ad un'attenta verifica ed accertamento:

- delle reali condizioni del disabile onde identificare la tipologia dei bisogni del soggetto;
- delle difficoltà a mantenere il soggetto presso il proprio domicilio o presso quello dei parenti nonostante l'erogazione di interventi di assistenza domiciliare e/o di proposte di inserimento semi-residenziale in caso di richiesta di intervento di inserimento residenziale in struttura;
- delle difficoltà dei familiari a provvedere all'assistenza del proprio congiunto per motivi di salute, di lavoro, di spazio abitativo o per la gravità della situazione personale del disabile e per problematiche di natura relazionale;
- dell'impossibilità di procedere ad altri interventi assistenziali.

ART. 2 PROCEDURA INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE.

1. La procedura di inserimento di una persona disabile in struttura residenziale e semiresidenziale è la seguente:

a) L'interessato e/o il suo legale rappresentante e/o i suoi familiari si rivolgono al Consorzio presso le sedi del territorio dove l'assistente sociale fornirà ogni informazione utile circa la prestazione richiesta.

b) L'Assistente Sociale raccoglie la domanda di inserimento completa di:

- Richiesta di valutazione da parte dell'U.M.V.D.,
- Documentazione sanitaria

c) L'Assistente Sociale effettua indagine sociale e redige relazione circa i bisogni e le proposte su apposita modulistica richiesta dalla U.M.V.D.

d) La Richiesta di valutazione, la relazione sociale e tutta la documentazione vengono inviati al Responsabile Servizio Disabili per il C.I.S.S. che la inoltrerà alla Commissione Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità.

e) La situazione viene discussa e valutata da parte della Commissione Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità che si riunisce di solito mensilmente in sedute ordinarie ed in sedute straordinarie ogni qualvolta che se ne ravvisa la necessità.

f) L'esito della Commissione Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità sarà riferito dal Responsabile Servizio Disabili all'Assistente Sociale titolare del caso che provvederà ad informare gli interessati.

g) L'Assistente sociale parteciperà con eventuali operatori messi a disposizione dalla Commissione U.M.V.D. e con gli operatori della struttura, alla definizione del Piano Individuale e avrà cura di verificare periodicamente l'andamento dello stesso.

2. Per quanto riguarda gli inserimenti in strutture residenziali, se l'interessato o chi ne fa le veci, avrà dichiarato l'impossibilità a impegnarsi per il pagamento dell'intera quota socioassistenziale della retta si procede come segue: l'assistente sociale prima della proposta di inserimento, raccoglie la documentazione necessaria alla valutazione della condizione socioeconomica secondo le modalità di seguito definite e ne verifica la completezza e conformità.

In situazioni di impedimento od incapacità naturale, può presentare domanda un familiare, un parente o altro soggetto interessato.

3. Tutta la documentazione, debitamente protocollata, deve essere inoltrata al Responsabile Servizio Disabili del C.I.S.S. contestualmente alla documentazione di cui ai punti b) e c) il quale avvierà con l'U.M.V.D. la procedura di cui sopra solo se la medesima sarà effettivamente completa e conforme. Una pratica che non presenti estremi di ricezione certi non può essere valutata, pertanto ove una pratica non sia esattamente perfezionata fa fede la data di consegna della documentazione mancante.

4. In comprovati casi di emergenza sociale, che richiedano la tutela immediata ed indifferibile dell'incolumità della persona, il C.I.S.S. può attivare d'ufficio la prestazione di integrazione retta, previa relazione del Servizio Sociale Professionale e autorizzazione da parte del Responsabile Servizio Disabili. In tali casi, la documentazione per l'integrazione retta dovrà essere presentata contestualmente all'inserimento o al massimo entro 30 giorni, salvo reali e comprovate difficoltà a reperire la documentazione necessaria. Qualora a istruttoria completata si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il C.I.S.S. avvia adeguate azioni di recupero/rivalsa e, in ogni caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.

5. Nei casi in cui la persona non è ancora stata dichiarata invalida civile e non ha pertanto avanzato richiesta per pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, si potrà procedere, ma l'interessato, i propri congiunti o i Servizi sociali dovranno attivare l'iter per il riconoscimento dell'invalidità civile entro 30 giorni dall'inserimento.

6. In caso di pratiche incomplete, l'integrazione retta verrà erogata dal mese successivo a quello in cui la documentazione sarà regolarizzata e nel frattempo la retta sarà a totale carico dell'interessato.

7. Il cittadino è tenuto a ripresentare la richiesta di prestazione, corredata dalla relativa documentazione, allo scadere della prestazione stessa su richiesta dell'Ente; essa dovrà essere inoltrata dall'interessato direttamente al Servizio Disabili del C.I.S.S.

8. In caso di ***persone disabili soggette a provvedimenti di protezione in capo al Direttore del C.I.S.S. di Chivasso***, per la pratica inerente l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta il Servizio Disabili dovrà fare riferimento, oltre che all'Assistente sociale, all'Ufficio Tutele del C.I.S.S. In tali casi se l'Ufficio Tutele dovrà espletare verifiche circa la situazione reddituale e patrimoniale della persona e attendere l'emissione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, la procedura descritta potrà subire delle variazioni rispetto ai tempi e alla documentazione da produrre. Nel frattempo il C.I.S.S. procederà a farsi carico della quota socio-assistenziale della retta e potrà, quando la pratica sarà perfezionata, recuperare le spese sostenute che risultano a carico della persona a partire dalla data dell'inserimento.

ART. 3 DESTINATARI DELL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA PER L'INSERIMENTO E LA PERMANENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE.

1. Il presente regolamento disciplina la compartecipazione di persone con handicap, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalla Commissione Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità dell'Azienda Sanitaria Locale TO 4 del Distretto sanitario di competenza, al costo della retta socio-assistenziale posta a carico degli stessi inseriti in struttura residenziale.

2. Sono destinatari dell'intervento di integrazione della retta socio-assistenziale i cittadini disabili ospiti in presidi residenziali per l'assistenza tutelare di persone con handicap che:

- Siano stati valutati idonei per l'inserimento in struttura dalla Commissione Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità - U.M.V.D. - competente per territorio;

- Abbiano presentato domanda di invalidità civile;
- Siano residenti nei Comuni facenti parte del Consorzio e con residenza antecedente alla data di ingresso nella struttura residenziale;
- Non siano in grado, secondo i criteri del presente Regolamento, di provvedere autonomamente al pagamento dell'intera quota socio-assistenziale a loro carico per la permanenza nel presidio residenziale.

3. I criteri di integrazione della retta disciplinati nel presente atto si applicano alla quota socioassistenziale relativa ai presidi residenziali per persone disabili: con tale termine si intende la parte dell'ospitalità in struttura che non è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Al momento essa è definita sulla base delle D.G.R. 230/97 e D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 e comunque dalle vigenti normative in materia.

4. Tali criteri concernono pertanto ed esclusivamente la retta a carico del cittadino e, quindi, in subordine dell'Ente Gestore, qualora la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino stesso sia tale da non consentirne tutto o in parte la copertura: in tal caso la persona disabile, il suo legale rappresentante, un suo parente o altro soggetto interessato, potrà presentare al Consorzio, con le modalità descritte, domanda di integrazione della quota socio-assistenziale della retta.

5. Nel caso di richiesta di integrazione retta, al termine dell'istruttoria, il C.I.S.S. comunicherà all'utente l'eventuale quota della retta a proprio carico ed alla struttura l'importo da fatturare all'utente e quello residuo da fatturare al C.I.S.S.

ART. 4 INSERIMENTI SEMI-RESIDENZIALI

1. Il costo della retta dei servizi semiresidenziali è a carico dell'ASL e del C.I.S.S. in relazione al Progetto approvato dall'U.M.V.D. Il costo del trasporto, ad esclusione dei Servizi Diurni gestiti dal Consorzio e della struttura Cascina Primavera di Saluggia, è a carico della persona inserita in presidi semi-residenziali che provvede alla spesa attraverso l'uso dei redditi personali.

ART. 5 CRITERI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

1. La concessione della prestazione economica di cui al presente Regolamento è subordinata alla presentazione dell'attestazione ISEE Socio-Sanitario Residenze, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i.. Nel caso sia ancora in corso la valutazione della medicina legale o di altre competenti commissioni sulle invalidità civili nei confronti di un soggetto disabile, allo stesso è consentito presentare ISEE Ordinario, fatto salvo l'obbligo di presentare un ISEE Socio-sanitario Residenze non appena in possesso delle certificazioni di disabilità e non autosufficienza che lo consentono e che il cittadino ha il dovere di richiedere.

2. Per essere ammessi alla prestazione, secondo i criteri successivamente decritti nel presente Regolamento, il cittadino che presenta domanda deve possedere un'Attestazione ISEE non superiore al valore soglia stabilito in € 38.000,00 come da D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015, e s.m.i. salvo ulteriori e successive disposizioni normative o regolamentari.

Qualora si verifichino variazioni nel nucleo familiare del beneficiario durante l'erogazione della prestazione, le quali modificano il tipo di persone che contribuiscono a definire l'ISEE socio-sanitario residenze che era stato presentato, è fatto obbligo di comunicarlo ai Servizi e di presentare un ISEE aggiornato che tenga conto delle variazioni medesime, al fine della rivalutazione dei suoi requisiti di accesso, pena decadenza dal beneficio. Variazioni dei componenti del nucleo che non riguardano persone incluse o da includere nell'ISEE sociosanitario residenze non necessitano di essere comunicate. Il nuovo ISEE dovrà essere ripresentato entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

3. Fatto salvo l'obbligo di cui al precedente comma, il C.I.S.S. richiederà la produzione di nuova attestazione ISEE qualora venga a conoscenza di variazione del nucleo familiare del beneficiario della prestazione. Gli effetti del nuovo ISEE presentato saranno valutati ai fini del comma 2 del presente articolo ed avranno decorrenza dal momento in cui si è verificata la variazione; se la prestazione non era più dovuta il C.I.S.S. avrà titolo per richiedere il rientro delle spese sostenute.

ART. 6 MOTIVAZIONE PER L'USO DI CRITERI ULTERIORI PER DEFINIRE L'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. Fatta salva, al solo fine della eleggibilità alla prestazione, la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare del richiedente attraverso l'ISEE, il C.I.S.S., nel rispetto degli equilibri di bilancio, si avvale di criteri ulteriori di valutazione, come descritto ai successivi articoli.

2. L'adozione di criteri ulteriori di valutazione della condizione economica consente:

- Di considerare la condizione economica attuale del soggetto al momento in cui la prestazione è richiesta, in modo tale da eludere il rischio, a cui il solo valore finale ISEE espone, di valutare i redditi ed i patrimoni posseduti in un periodo molto precedente l'intervento. Infatti dedurre l'integrazione retta dal solo valore dell'ISEE espone l'Amministrazione a negare o concedere la prestazione solo sulla base di redditi e patrimoni dei quali la persona può non fruire più, con possibili svantaggi anche per il cittadino.
- Di dimensionare la prestazione alle reali disponibilità economiche delle persone considerando tutti i redditi dei quali dispone come fonte primaria per pagare la retta di ricovero e dunque l'integrazione della retta a carico del C.I.S.S. come un intervento eventuale e successivo a tale impegno. Questo criterio è necessario perché il ricoverato riceve dalla struttura tutti i servizi indispensabili alla sua vita quotidiana e dunque è corretto che utilizzi in via preliminare tutti i suoi redditi per pagarli.

ART. 7 DEFINIZIONE DI PATRIMONIO IMMOBILIARE E CRITERI DI ESCLUSIONE.

1. Si considera patrimonio immobiliare il valore IMU dei beni immobiliari sui quali si hanno i diritti previsti dal DPCM 159/2013 e s.m.i., ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni, posseduti dal beneficiario al momento della richiesta di intervento, ovvero diritti di usufrutto, uso, abitazione servitù, superficie, enfiteusi, esclusa la nuda proprietà, senza le franchigie applicate dall'ISEE; in caso di co-intestazione dei patrimoni immobiliari il valore del patrimonio è considerato per le quote di spettanza.

2. L'esistenza di patrimonio immobiliare posseduto dal beneficiario è motivo di esclusione dalla prestazione.

3. Non è da ritenersi motivo di esclusione la casa coniugale assegnata o goduta dall'ex-coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

4. Non è altresì motivo di esclusione la proprietà dell'abitazione principale, come di seguito definita, se abitata dal coniuge o dai familiari conviventi con il beneficiario della prestazione precedentemente al ricovero in struttura che si trovino in difficoltà economica. Ai fini del presente comma, la condizione di difficoltà economica è quella definita all'art. 14 del presente Regolamento.

5. Per "abitazione principale", ai fini del presente provvedimento, deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il richiedente ha dimorato abitualmente e risieduto anagraficamente prima dell'ingresso in struttura, ovvero quello in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente i suoi familiari.

6. È ammessa deroga ai vincoli descritti, relativi ai patrimoni immobiliari, a norma dell'articolo 20 del presente Regolamento.

ART. 8 DEFINIZIONE DI PATRIMONIO MOBILIARE E CRITERI DI ESCLUSIONE.

1. Si considera patrimonio mobiliare il valore delle componenti indicate dal DPCM 159/2013 e s.m.i., posseduto dal beneficiario al momento della richiesta di intervento, senza le franchigie applicate dall'ISEE.

2. Qualora il valore del patrimonio mobiliare posseduto dal beneficiario risulti superiore ad € 6.000,00 la prestazione non è dovuta. In caso di co-intestazione dei patrimoni mobiliari il valore del patrimonio è considerato per le quote di spettanza.

ART. 9 DEFINIZIONE DI REDDITO

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 5 del presente Regolamento relativamente all'accesso alla prestazione, per definire l'entità della compartecipazione dell'utente disabile al costo della quota

socio-assistenziale della retta e, dunque, l'eventuale quota di integrazione a carico del C.I.S.S., si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

2. Si considera reddito il valore delle componenti reddituali indicate dal DPCM 159/2013 e s.m.i., possedute dal beneficiario al momento della richiesta, al netto delle trattenute, senza le franchigie applicate dall'ISEE. Qualora il richiedente sostenga spese dovute in esito a sentenze della Magistratura, tali spese saranno detratte dai redditi. Tali redditi vanno autocertificati dal cittadino al momento della richiesta di prestazione facendo riferimento al reddito mensile. Per quanto riguarda i redditi variabili si considera il valore medio del reddito degli ultimi tre mesi.

3. Sono altresì da considerarsi redditi le indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti, rendita INAIL, ecc) ed altri redditi non fiscalmente rilevanti che, pur essendo esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono erogati al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e di assistenza, che sono gli interventi di tutela fruiti nelle strutture residenziali e che dunque è corretto il beneficiario concorra a pagare con i trattamenti e le indennità che riceve allo stesso fine.

ART. 10 VARIAZIONE DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO

1. Qualsiasi variazione dei redditi e dei patrimoni, come definiti agli articoli precedenti, che intervenga nel corso della prestazione deve essere dichiarata dal beneficiario. Di conseguenza l'Amministrazione procederà ad un ricalcolo della prestazione sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento dal momento in cui si è verificata la variazione e se la prestazione era dovuta con importo inferiore, o non era più erogabile, il C.I.S.S. avrà titolo a richiedere il rimborso dell'importo indebitamente versato.

ART. 11 VALIDITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

1. La situazione economica dichiarata, al pari della documentazione che l'attesta, ha validità annuale. Al beneficiario, o chi ne fa le veci, è posto l'obbligo, a seguito di richiesta dell'Ente, di produrre al C.I.S.S., non oltre la data richiesta dall'Amministrazione, autocertificazione aggiornata per l'anno in corso. L'entità della prestazione sarà definita sulla base dei nuovi dati a disposizione.

2. Decorso tale termine, la prestazione verrà chiusa.

3. Ferma restando la facoltà del cittadino, prevista dalla vigente normativa, di presentare in ogni momento una nuova Attestazione ISEE, nella documentazione da esibire ai fini del presente atto sono da ritenersi accettabili gli ISEE in corso di validità.

7

ART. 12 QUOTA PERSONALE A DISPOSIZIONE

1. Viene riconosciuta a disposizione della persona disabile inserita in struttura residenziale che fruisce di integrazione a carico del C.I.S.S. della quota socio-assistenziale della retta, una quota pari a €30,00 mensili per le proprie esigenze e spese personali che non possono essere soddisfatte dal presidio ospitante.

2. Si prevede inoltre la possibilità di incrementare tale cifra sulla base di specifiche esigenze e documentate necessità segnalate con apposita relazione professionale dagli Assistenti Sociali. Il Responsabile del Servizio valuterà l'idoneità delle proposte limitatamente al periodo di necessità e le sottoporrà ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 MODALITÀ DI CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL'UTENTE E DELLA EVENTUALE INTEGRAZIONE A CARICO DEL C.I.S.S.

1. L'entità della compartecipazione dell'utente al pagamento della quota socio-assistenziale della retta applicata per la permanenza in struttura è determinata secondo il procedimento descritto nei seguenti commi.

2. Dapprima si valuta l'ISEE presentato dal cittadino, come descritto al precedente articolo 5. Qualora il valore finale dell'ISEE sia superiore alla soglia indicata al precedente articolo 5, comma 2, l'integrazione retta non può essere erogata. Qualora sia pari o inferiore a tale soglia si procede con i calcoli di seguito descritti.

3. Si considerano quindi i patrimoni immobiliari e mobiliari e come descritti ai precedenti articoli 7 e 8, che indicano anche il valore soglia del patrimonio mobiliare. Qualora il valore del patrimonio mobiliare sia superiore alla soglia per esso indicata, l'integrazione retta non può essere erogata. Qualora sia pari o inferiore a tale soglia si procede con i calcoli di seguito descritti.
4. Si considera il reddito disponibile come descritto al precedente articolo 9. Da tale importo si detraggono le somme descritte al precedente articolo 12 e all'articolo 14 se previsto il Piano di Intervento Annuale (P.I.A.).
5. Nell'importo totale dei redditi derivanti da pensioni e dalle provvidenze di cui al comma 3 dell'art. 9 è compresa la tredicesima; tale importo complessivo annuale viene suddiviso per dodici mesi formando così il reddito mensile.
6. La somma risultante dai suddetti conteggi individua il reddito disponibile per pagare la quota socio-assistenziale della retta della persona ricoverata.
7. Il contributo ad integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del Consorzio è quindi pari all'importo che risulta sottraendo dalla quota socio-assistenziale della retta il reddito disponibile della persona disabile inserita per pagare la retta, come sopra calcolato.
8. Nell'integrazione retta non possono essere comprese eventuali quote extra richieste per attività aggiuntive quali soggiorni, laboratori, attività specifiche ecc.
9. Il meccanismo descritto ha l'obiettivo di:
 - a) non valutare come disponibilità economiche del ricoverato gli importi del suo reddito e patrimoni che devono restare in sua piena disponibilità, come descritti agli articoli n° 8 e n° 12.
 - b) prevedere che l'integrazione della retta a carico del C.I.S.S. sia attivabile solo dopo che il beneficiario abbia utilizzato per le spese di ricovero le sue disponibilità di patrimoni e reddito che possiede al di sopra di tali somme.
 - c) dimensionare l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del C.I.S.S. in modo che possa condurre al pagamento complessivo della medesima integrando la parte che il ricoverato non riesca a pagare con il reddito che ha in disponibilità.

ART. 14 SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE PRIVO DI REDDITI CONVIVENTE CON LA PERSONA PRECEDENTEMENTE AL RICOVERO.

1. In base alle disposizioni regionali vigenti è prevista la possibilità di sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso del componente disabile percettore di reddito in presidio residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o familiare convivente privo di reddito di vivere autonomamente. Tale sostegno tiene conto delle disposizioni di cui agli art. 145-147-433 del Codice Civile.
2. Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento, l'Assistente Sociale provvede alla redazione di apposito Piano di Intervento Annuale (P.I.A.).
3. Sono beneficiari di tale P.I.A. i cittadini anziani e/o con invalidità pari o superiore al 67% privi di reddito.
4. Al fine di determinare la quota per il familiare che resta a domicilio si utilizza la cifra mensile di € 501,89 pari al trattamento pensionistico INPS in corso per il primo componente. Per il secondo componente beneficiario la cifra suddetta viene ridotta in base alla scala di equivalenza prevista dalla vigente normativa sull'ISEE e s.m.i. (57% dell'importo per il primo componente). A tale quota non si aggiunge alcuna altra spesa.
5. Il reddito e/o patrimonio della persona disabile di famiglia monoreddito che viene inserita in presidio residenziale deve conseguentemente essere lasciato a disposizione dei soggetti sopra indicati fino agli importi suddetti.
6. Il P.I.A., redatto dall'assistente sociale, dovrà essere validato dal Responsabile del Servizio e approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
7. Per la definizione del P.I.A. sono ammesse deroghe relativamente a casi particolari che non rientrano nei criteri descritti nel presente articolo su proposta motivata dell'assistente sociale, validata dal Responsabile del Servizio e approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 MINORI

1. Per quanto riguarda le situazioni di minori disabili inseriti in presidi tutelari residenziali e titolari delle indennità concesse a titolo di minorazione, esse saranno oggetto di specifiche valutazioni, attraverso istruttoria sociale, al fine di definire l'opportunità di compartecipazione alla quota socio-assistenziale della retta attraverso l'uso dei redditi personali.

ART. 16 CESSAZIONE DELL'INTERVENTO

1. La prestazione di cui al presente Regolamento ha carattere continuativo, fatte salve le condizioni poste ai seguenti commi.
2. La compartecipazione del cittadino al pagamento della quota socio-assistenziale della retta verrà annualmente rivalutata rispetto alle condizioni economiche dell'utente. L'integrazione a carico del C.I.S.S. potrà modificarsi anche in relazione agli eventuali aumenti tariffari per cambio di intensità o di servizi resi.
3. Detta compartecipazione, comunque, sarà rivalutata in qualsiasi momento qualora ricorrano, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9 del presente Regolamento, variazioni di composizione del nucleo familiare rilevanti ai fini dell'ISEE, variazioni di reddito e/o di patrimonio durante l'erogazione della prestazione.
4. L'integrazione per il pagamento della quota socio-assistenziale della retta a carico del C.I.S.S. cesserà qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno dato origine all'intervento.
5. Nei casi di sopraggiunto decesso od eventuale dimissione dalla struttura di ricovero che sia volontaria o non preordinata a degenza ospedaliera temporanea, la prestazione cesserà alla data dell'evento.
6. Qualora la prestazione sia stata erogata sulla base di dichiarazione non veritiere oppure omesse, si procederà all'immediata interruzione della prestazione ed alla richiesta di restituzione di quanto indebitamente erogato.
7. Per gli eventuali periodi trascorsi in cliniche od ospedali, la quota di compartecipazione dovrà essere versata ugualmente, essendo mantenuto il posto nella struttura.

ART. 17 INTEGRAZIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

1. Il C.I.S.S. può ***erogare a titolo di anticipazione*** l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta, qualora la persona che viene inserita in presidio residenziale tutelare sia in attesa di riscuotere trattamenti pensionistici, previdenziali od altro.
2. Il cittadino e la sua famiglia si impegnano, all'atto della concessione dell'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a titolo di anticipazione, alla completa restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione, al momento in cui gli verranno liquidati i trattamenti pensionistici o previdenziali o altri introiti attesi.
3. Il contributo a titolo di anticipazione deve essere restituito in un'unica soluzione, immediatamente dopo la riscossione del trattamento economico atteso e dei relativi arretrati.
4. Qualora l'anticipazione complessiva fosse superiore agli arretrati di fatto riscossi, la parte eccedente è da considerarsi erogata a titolo di integrazione retta a carico del Consorzio.

ART. 18 PAGAMENTO DELLE RETTE

Il pagamento della quota socio-assistenziale della retta viene effettuato direttamente alla struttura residenziale, a cura del ricoverato per la quota a suo carico ed a cura del Consorzio per l'integrazione retta da questo prevista,

ART. 19 RICOVERI DI SOLLIEVO

1. In riferimento ai ricoveri di sollievo autorizzati dalla Commissione U.M.V.D. che riguardano:
 - fine settimana di sollievo o alcuni giorni anche ripetuti in mesi successivi;
 - periodi fino ad un mese;non è prevista l'integrazione a carico del C.I.S.S. della quota socio-assistenziale della retta della struttura.

2. Per periodi superiori al mese si procede come previsto dal presente Regolamento alla valutazione della situazione per definire se la persona rientra tra gli aventi diritto alla prestazione e per quale importo. L'integrazione retta a carico del C.I.S.S. dovrà comunque decorrere dal primo giorno del secondo mese di inserimento in ricovero di sollievo.

ART. 20 DEROGA

1. Per l'intervento di integrazione al pagamento della quota socio-assistenziale della retta per la permanenza in presidio residenziale tutelare è prevista eventuale deroga all'impossibilità di intervento derivante dai limiti descritti nel presente Regolamento; questo è previsto anche per le situazioni di inserimento temporaneo in regime di ricovero di sollievo.
2. Pertanto su proposta motivata degli assistenti sociali e del Responsabile del Servizio, e previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in situazioni eccezionali e particolari è possibile concedere una deroga per l'ammissione alla prestazione e/o per l'esenzione totale o parziale della compartecipazione al pagamento della quota socioassistenziale della retta mensile, limitatamente al periodo in cui si verifica la necessità.
3. Le erogazioni in deroga possono essere fatte anche a titolo di anticipazione e a tal proposito si attiva la procedura descritta all'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 21 VINCOLI ALL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE NORME A SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI SPESA

1. L'erogazione del contributo economico volto all'integrazione della quota socio-assistenziale a carico del beneficiario avverrà compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati criteri di priorità per l'accesso alla prestazione.
3. Tali criteri verranno definiti e assunti con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 CONTROLLI

1. In attuazione delle vigenti disposizioni, l'Amministrazione si riserva di eseguire idonei controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ART. 23 DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

1. I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire al pagamento totale o parziale della quota socio-assistenziale della retta posta a carico della persona disabile - entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili – possono presentare ricorso scritto al Direttore del C.I.S.S. ai sensi della normativa vigente.
2. Il Direttore esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente Regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

ART. 24 OBBLIGHI DEL CITTADINO

1. Al richiedente la prestazione, nel caso di nuova istanza di accesso, al beneficiario, qualora sia già in atto l'intervento, ovvero al soggetto altrimenti legittimato ad agire in vece dell'uno o dell'altro, è fatto obbligo di avere piena conoscenza del presente Regolamento, ivi comprese le disposizioni concernenti la tardiva o mancata esibizione dei documenti necessari all'istruttoria delle pratiche.

ART. 25 NORME TRANSITORIE

- 1 I criteri stabiliti nel presente Regolamento si applicano a tutti coloro che, inseriti in struttura residenziale, richiedono di fruire di integrazione a carico del C.I.S.S. al pagamento della quota socio-assistenziale della retta e per la compartecipazione al pagamento della medesima da parte del cittadino.

2 Il C.I.S.S. procederà annualmente alla verifica dei redditi delle persone inserite e a conteggiare l'importo della compartecipazione al pagamento della quota socio-assistenziale della retta della struttura residenziale da parte del cittadino.

3 Il C.I.S.S. procederà a recepire quanto contenuto in un prossimo provvedimento della Regione Piemonte relativo all'applicazione uniforme dell'ISEE nell'ambito del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali modificando ed integrando il presente Regolamento.

ART. 26 ABROGAZIONI

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento in materia approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n° 13 del 13.05.2013 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 27 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. n. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la sede centrale del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

2. Lo stesso verrà pubblicato sul sito del Consorzio all'indirizzo www.ciss-chivasso.it

ART. 28 ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.